

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Reati edilizi

La decisione

Reati edilizi - Prescrizione - Confisca - Lottizzazione abusiva - Illegittimità costituzionale (Cost., artt. 10, 11; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, co. 2).

La Corte, visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come interpretato dalla Corte e.d.u. nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli art. 2, 9, 32, 41, 42, 117, co. 1, Cost.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 20 maggio 2014 (c.c. 30 aprile 2014) - MANNINO, *Presidente* - SCARCELLA, *Relatore* - D'AMBROSIO, *P.G.* (diff.) - P.c. Alessandrini ed altri, ricorrenti.

Il commento

Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: la parola alla Corte Costituzionale

La decisione della Corte e.d.u. del 29 ottobre 2013 (Corte eur. dir. uomo, Sez. III, Varvara c. Italia, in *questa Rivista* online) che ha sancito l'illegittimità dell'ordine di confisca impartito con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato è divenuta irrevocabile. Occorre pertanto verificare in che modo il Giudice nazionale dovrà attenersi alla pronunzia europea. In proposito anche le Sezioni unite della Suprema Corte hanno, come noto, ribadito che «l'obbligo di una interpretazione conforme agli obblighi internazionali, derivanti da fonti non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost., discende in via generale dall'art. 117, co. 1, della stessa Carta fondamentale», dal quale, a sua volta, consegue «l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme», mentre «qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale» (Cass., Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in *Mass. Uff.*, n. 38691). La norma da interpretare è ovviamente l'art. 44, co. 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui dispone che la confisca è

disposta quando il Giudice «*accerta che vi è stata lottizzazione abusiva*». Poiché l'accertamento può avvenire sia con sentenza di condanna, sia con sentenza di proscioglimento, la norma si presta indubbiamente ad essere interpretata anche nel senso che la confisca potrebbe accedere anche ad una sentenza dichiarativa della prescrizione. La Corte e.d.u. ha detto che ciò non è più consentito. Lo spazio interpretativo è pertanto inevitabilmente ridotto al solo caso di accertamento contenuto in una sentenza di condanna. Per contro, solo se la norma interna avesse disposto espressamente (come invece non è) che la confisca può essere disposta con una sentenza dichiarativa di prescrizione, si porrebbe un inevitabile contrasto con il principio europeo, e la conseguente rimessione al Giudice costituzionale per il vaglio di legittimità ex art. 117 Cost. Sembrava dunque non esservi spazio per una questione di legittimità costituzionale. È invece notizia recente quella secondo cui la Corte di cassazione abbia rimesso, in un processo per lottizzazione abusiva, gli atti alla Corte costituzionale, con ordinanza il cui contenuto non è stato ancora reso noto. Prima di sbilanciarsi in qualsivoglia tipo di commento occorre ovviamente conoscere le motivazioni della decisione che, tuttavia, sulla scorta della premessa fatta, sembrerebbe basata su un'interpretazione additiva della norma.

ALESSANDRO DELLO RUSSO